



COMUNE DI GROSSO

(Città Metropolitana di Torino)

Piazza IV Novembre 13 – 10070 GROSSO (TO)

TEL. 011/9267689 FAX 011/9269626

e-mail: info@comune.grosso.to.it

ORDINANZA DEL

N. 2 DEL 23/01/2026

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TAGLIO PIANTE IN PROSSIMITÀ DI STRADE COMUNALI.

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza lungo le strade comunali presenti sul territorio di questo Comune di:

- siepi, arbusti e piante di alto fusto le quali risultano essere spesso ammalorate, secche, con il fusto deteriorato in prossimità del confine stradale o che protendono rami sporgenti sulla sede stradale invadendola o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica e altresì costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento e neve;

CONSIDERATO che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulle sedi stradali ivi adiacenti;

CONSIDERATA la responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti;

RIBADITI gli obblighi a carico dei proprietari confinati delle strade comunali in merito al taglio e rimozione di piantagioni e siepi come più sopra richiamati;

RITENUTO opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto delle predette normative, al fine di evitare gli inconvenienti e pericoli dovuti alla sporgenza o eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto alle sedi stradali (rischio di caduta di rami, scarsa visibilità del traffico e/o della segnaletica, difficoltà di transito, difficoltà nello sgombero neve, intasamenti di griglie e cunette da fogliame, ecc.);

VISTO inoltre l'art. 823 Cod. Civ., ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689/81 e il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

VISTO il nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30/04/1992) ed in particolare gli artt. 16, 18 e 29;

VISTO il citato "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 – artt. 50,107, 109;

VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade comunali esistenti in tutto il territorio del Comune di Grosso a provvedere nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- di provvedere alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provocano restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime;
- di provvedere al taglio di tutte le piante che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 6 dal bordo esterno della carreggiata (misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale) e alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi;
- all'eventuale esame fitostatico delle piante e alberature radicate nei rispettivi lotti di terreno che, a seguito di esame visivo, possono apparire in condizioni di incerta salubrità o soggette a malattia.

AVVISA

Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro eventuale crollato sulla sede stradale durante le operazioni di taglio dovranno essere prontamente rimossi;

1. E' vietato procedere all'abbattimento delle piante attraverso l'incendio della vegetazione;
2. Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di rimozione delle piante dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006;
3. È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
4. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere, anche in tempi successivi e senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili, mediante affidamento a Ditte di propria scelta, e tutto il materiale legnoso proveniente dai tagli sarà trattenuto e confiscato, a parziale risarcimento (se dotato di valore economico) dei costi dei lavori; ciò senza escludere nei confronti degli inadempienti né l'addebito dei costi non compensati dal valore del legname, né l'azione sanzionatoria di legge ex art. 7 Bis del D. Lgs 267/2000 ed ex art. 29, commi 3 e 4, del D. Lgs 285/1992.
5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;
6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
7. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra non occorre alcuna autorizzazione, trattandosi di interventi urgenti finalizzati alla pubblica incolumità;
8. Nel caso in cui l'attuazione delle suddette manutenzioni richieda l'occupazione della sede stradale o comunque possa interferire con il transito sia veicolare che pedonale, devono essere preventivamente concordate con gli uffici comunali le modalità e le date e orari di svolgimento dei relativi lavori.

DISPONE

Che venga data massima pubblicità della presente ordinanza, mediante affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale, pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Mathi
- Al locale Comando Corpo forestale
- Alla Prefettura di Torino – Protezione Civile
- Alla Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile - Settore Tecnico Regionale di Torino.

La Polizia Locale è chiamata a vigilare affinché sia data esecuzione alla medesima.

Che il Settore di Protezione Civile si occupi di effettuare gli interventi richiesti dalla presente ordinanza su tutto il patrimonio arboreo di proprietà comunale prospicienti le strade

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Giuseppina Caltagirone;

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m. e i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento.

IL SINDACO
(MAGNETTI Gianpiero Maria)

(Il presente documento è sottoscritto con firma
Digitale ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs 82/2005)

Il Responsabile dell'Area
Firmato digitalmente
MAGNETTI Gianpiero

Maria